



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano  
[www.comune.tadasuni.or.it](http://www.comune.tadasuni.or.it)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22 del 26-05-2022

Oggetto:	Individuazione di unità organizzativa idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità al nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera n. 443/2019 e 363/2021
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17:25, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

Pisu Pierpaolo	Sindaco	P
Atzori Luigi Maria	V Sindaco - Assess.	P
Porcu Domenico Salvatore	Assessore	P
Deiana Franca Suntina	Assessore	P

Il Sig. Pisu Pierpaolo, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale , Manca Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii.

Riunione in modalità telematica a distanza con WhatsApp alle **h 20:10**, in adempimento al decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 21.06.2021 e del D. L. 22.04.2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17.06.2021 n. 87, con il quale all'art. 1, comma 1, si è disposto che...."dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021"... che all'art. 13, comma 3, prevede: "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni", ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole EX ART 49 DEL tuel;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la L. R. 2/2016;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Premesso** che, ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridevoluta ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

**Considerato che:**

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**Preso atto** che con la delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (**MTR**);

**Verificato** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**Rilevato** che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati del PEF ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, valida il PEF definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**Atteso** che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

**Verificato** che ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- art. 199: le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti;
- art. 200: la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199;

**Evidenziato** che, ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovraintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito;

**Atteso** che il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni;

**Verificato** che, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO);

**Preso Atto** che la normativa sopra citata prescrive una dimensione territoriale almeno provinciale degli ATO e gli Enti Locali ricadenti in ciascun ATO hanno l'obbligo di aderire al corrispondente EGATO, che rappresenta l'unico soggetto all'interno del quale vengono esercitate le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (per quanto di competenza), di affidamento e controllo della gestione;

**Evidenziato** che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsì con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

**Atteso** che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

**Preso Atto** che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

**Verificato** che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia dall'ufficio

tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

**Preso Atto** che la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che «laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

**Richiamata** la delibera ARERA n.363/2021 che approva il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Considerato** che è necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente non esercitabile dall'ufficio tributi, in quanto già soggetto gestore;

**Atteso** che l'ufficio più idoneo allo svolgimento delle funzioni di Ente Territorialmente Competente e dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore è l'Ufficio Tecnico;

**Visto** il DPR 158/1999, in particolare l'art. 8;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

di considerare ETC (Ente Territorialmente Competente) il Comune stesso secondo la normativa vigente, come ricavabile, ex multis, dall'art. 14, comma 27, lett. f) D.L. 78/2010, nonché dall'art. 8 del DPR 158/1999, fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

di individuare l'Ufficio Tecnico come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all' Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020 **e come previsto dalla Delibera ARERA 03 agosto 2021 n. 363 , art. 28.3.**

Ravvisata l'urgenza al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti e rispettare i termini di legge, con separata votazione e stesso risultato della votazione principale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale  
F.to Manca Matteo

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere  
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Tadasuni

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pisu Pierpaolo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 04/02/2016, n.2.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni,

IL SEGRETARIO COMUNALE